

LA COMPILAZIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
risposte a quesiti

CAMERA COMMERCIO CUNEO

Cuneo, 14 novembre 2018

A cura di Stefano Garelli

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Argomenti:

- Incoterms 2010
- Registro di carico /scarico
- Cambio
- Imposta di bollo
- Cessioni con prezzo da determinare

INCOTERMS® 2010

<http://www.iccwbo.org/incoterms/>



Incoterms® 2010

by the International Chamber of Commerce (ICC)

[Homepage](#)[About](#)[Publications](#)[ICC Training](#)[FAQ](#)[Contact](#)

Order Incoterms

-  [Order Incoterms® 2010](#)
-  [Order Incoterms® 2010 Wallchart](#)
-  [Order ICC Guide to Incoterms® 2010](#)

Incoterms training

-  [Register for Incoterms® 2010 training on ICC Events](#)
-  [Incoterms® 2010 online training](#)

The new Incoterms® 2010 rules

Your essential tool to ensure correct application of the Incoterms® rules in global and domestic sales transactions



Incoterms® 2010 were launched in mid-September 2010 and came into effect on 1 January 2011.

INCOTERMS® 2010

<http://www.iccwbo.org/incoterms/>

Gli Incoterms® 2010 (applicabili dal 1° gennaio 2011) sono suddivisi in **due gruppi**:

Quelli **per qualsiasi forma di trasporto**

CIP – Carriage and Insurance Paid
CPT – Carriage Paid To
DAP – Delivered At Place
DAT – Delivered At Terminal
DDP – Delivered Duty Paid
EXW – Ex Works
FCA – Free Carrier

Quelli **solo per trasporti marittimi e fluviali**

CFR – Cost and Freight
CIF – Cost, Insurance and Freight
FAS – Free Alongside Ship
FOB – Free On Board

INCOTERMS® 2010

<http://www.iccwbo.org/incoterms/>

Gli Incoterms riguardano i rischi e le spese; NON riguardano il trasferimento della proprietà dei beni

Possono essere utilizzati anche negli scambi nazionali.

Le clausole Incoterms sono fondamentali per la formazione dei prezzi di vendita.

I più importanti mutamenti, rispetto agli Incoterms 2000, possono essere così sintetizzati:

- Riduzione delle clausole da 13 a 11
- Abrogazione delle clausole DAF, DES, DEQ e **DDU**
- Introduzione di due nuove clausole: DAT e DAP

INCOTERMS® 2010

<http://www.iccwbo.org/incoterms/>

Raggruppamenti clausole Incoterms 2010:

- **GRUPPO E** – merce consegnata alla partenza:
EXW
- **GRUPPO F** – trasporto principale NON pagato
dal venditore: FCA, FAS, FOB
- **GRUPPO C** – trasporto principale pagato dal
venditore: CFR, CIF, CPT, CIP
- **GRUPPO D** – merce consegnata all'arrivo:
DAP, DAT, DDP

INCOTERMS® 2010

commento

Maurizio FAVARO

Guida Ragionata agli
INCOTERMS®
2010

ASPETTI GENERALI	
FONTE	Maurizio Favaro, Guida ragionata agli <u>Incoterms 2010</u> , Unioncamere <u>Veneto</u>
PUNTO CRITICO	Il rischio di perimento della merce (perdita o danno) si trasferisce dal venditore al compratore nel luogo e nel momento in cui il venditore esegue la sua obbligazione di consegna.
REGOLE PER QUALUNQUE MODO DI TRASPORTO	
EXW – Ex Works (<u>named place</u>) (<u>Franco fabbrica</u>) luogo di consegna convenuto	Vivamente sconsigliata negli scambi internazionali. Comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore. Il venditore <u>effettua</u> la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo di consegna convenuto. Il venditore, secondo la formulazione base della clausola: • NON si occupa del caricamento della merce a bordo <u>del</u> mezzo di trasporto inviato dal cliente; • NON è tenuto a curare uno specifico imballaggio della merce. Il compratore informa il venditore su ogni <u>regolamentazione</u> specifica (compreso il <u>dual</u> use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione. Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore non è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione. Molto spesso si rende necessario adattare la clausola, prevedendo in capo al venditore l'obbligo di caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto (EXW LOADED) o, nei rapporti con Paesi extra Ue, di dichiarare la merce per l'esportazione (EXW CLEARED FOR EXPORT) o di curare entrambi gli aspetti (EXW LOADED AND CLEARED FOR EXPORT). In tali casi è consigliabile passare alla clausola FCA.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

FCA

Free Carrier (named place)
(Franco vettore) luogo di consegna convenuto

Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto, nei tempi convenuti.

Occorre distinguere tra due situazioni:

- carico completo: autocarro, vagone o container procurati dal cliente; il loro caricamento/ riempimento non può che avere luogo presso i locali del venditore e a suo onere e rischio; il PUNTO CRITICO si verifica nei locali del venditore a caricamento /riempimento eseguito;
- carico parziale (tipici del trasporto a collettame): il venditore consegna la merce presso i locali del vettore / spedizioniere; il PUNTO CRITICO si verifica nei locali del vettore / spedizioniere, nel momento in cui la merce viene al medesimo affidata pronta per essere scaricata.

A fianco dell'acronimo FCA è importante specificare il luogo preciso in cui avviene la consegna.

E' una clausola particolarmente idonea al trasporto multimodale.

Il venditore deve emettere la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta consegna (ad esempio: DDT).

Il compratore informa il venditore su ogni regolamentazione specifica (compreso il dual use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

CPT

Carrier Paid To ...

(Trasporto pagato fino a ...)

luogo di destinazione
convenuto

Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (**luogo di consegna**: passaggio dei rischi), nei tempi convenuti.

In analogia alla clausola FCA la consegna (PUNTO CRITICO) può avvenire sia presso i locali del venditore che presso i locali del vettore / spedizioniere.

Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto con un vettore dal medesimo scelto e deve sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al luogo di destinazione convenuto (luogo di destinazione: passaggio delle spese: cd. PUNTO DI TARIFFA).

In tale ambito, riguardo al contratto relativo al trasporto principale, secondo numerosi commentatori, il venditore opera in nome proprio (come **mandatario senza rappresentanza**) per conto dell'acquirente.

Come sopra affermato, il venditore sceglie il vettore; la sua autonomia nell'indicare le caratteristiche del trasporto (mezzo di trasporto, itinerario, etc.) è comunque limitata: il trasporto deve essere eseguito a condizioni usuali, secondo l'itinerario usuale e in modo usuale.

E' una clausola particolarmente idonea al trasporto multimodale.

Il compratore informa il venditore su ogni regolamentazione specifica (compreso il dual use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

CIP

Carriage and Insurance Paid to ...

(Trasporto e assicurazione pagati fino a ...) luogo di destinazione convenuto

Come clausola CPT, ma il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa (minima, alle condizioni standard) contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto.

In tale ambito, riguardo al contratto relativo al trasporto principale e al contratto di assicurazione, secondo numerosi commentatori, il venditore opera in nome proprio (come **mandatario senza rappresentanza**) per conto dell'acquirente.

E' evidente che l'acquirente se vuole limitare i rischi deve chiedere un'estensione della copertura assicurativa predisposta dal venditore, oppure, deve provvedere ad accendere una copertura a suo carico (cd. "polizza contingency"), che si va ad aggiungere alla copertura primaria.

E' una clausola particolarmente idonea al trasporto multimodale.

Il compratore informa il venditore su ogni regolamentazione specifica (compreso il dual use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

E' comunque una clausola non consigliabile per l'acquirente, in considerazione dell'aspetto assicurativo (per il compratore è meglio fermarsi alla clausola CPT, provvedendo in proprio alla copertura assicurativa).

Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

DAT <u>Delivered At Terminal</u> (Reso al terminal) terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione convenuto	Il venditore <u>effettua</u> la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce, una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo, a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione convenuto, nei tempi convenuti. Per terminal qui <u>si</u> intende un qualsiasi luogo, aperto o meno, come una banchina portuale, o un container yard, un magazzino, etc. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce al terminal nel porto o luogo di destinazione convenuto. Con questa clausola il venditore consegna la merce nel Paese di arrivo, in un <u>hub</u> (punto di raccolta, smistamento, rispedizione, etc.), dal quale poi, la merce trasbordata su altri mezzi di trasporto, si diparte a cura del destinatario per altre destinazioni. Il compratore informa il venditore su ogni <u>regolamentazione</u> specifica (compreso il <u>dual use</u> e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione. Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.
---	---

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

DAP <u>Delivered At Place of destination</u> (Reso al luogo di destinazione) luogo di destinazione convenuto	Il venditore <u>effettua</u> la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto, nei tempi convenuti. Il venditore sopporta tutte le spese e tutti i rischi connessi al trasporto al luogo di destinazione convenuto. E' la clausola che in ambito comunitario, meglio realizza la consegna a destino. Nel caso di rapporti con Paesi extra Ue, occorre evitare di fissare un punto di consegna per raggiungere il quale la merce debba essere preventivamente sdoganata da parte del cliente. Il compratore informa il venditore su ogni <u>regolamentazione</u> specifica (compreso il <u>dual</u> use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione. Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.
--	--

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

DDP

Delivery Duty Paid
(Reso sdoganato) luogo di destinazione convenuto

Il venditore effettua la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto, nei tempi convenuti.

Quindi il punto critico, in termini temporali, è collocato dopo l'operazione doganale di importazione.

Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione.

Il venditore ha l'obbligo di sdoganare la merce non solo all'esportazione ma anche all'importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione e di espletare tutte le formalità doganali.

Il venditore nel Paese di destinazione opera come importatore della merce ceduta.

Non in tutti i Paesi è possibile applicare la clausola in questione.

E' una clausola utilizzata specialmente nel caso delle vendite on line nei confronti di consumatori finali del Paese di destinazione.

L'Iva o altre simili imposte / tasse pagabili all'importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

Linee guida per esportare in **Russia**



1. Spedizioni Commerciali (per vendita)

Non è possibile effettuare spedizioni Incoterm DDP.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

REGOLE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE	
FAS <u>Free Alongside Ship (named Port of Shipment).</u> (Franco lungo bordo) porto d'imbarco convenuto	Il venditore <u>effettua</u> la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce nel porto di imbarco convenuto: • <u>lungo</u> il bordo della nave designata dal compratore, se la nave è ormeggiata in banchina; • <u>su</u> un pontone o altro mezzo galleggiante qualora la nave sia in rada e non ormeggiata in banchina; <u>nei</u> tempi convenuti. Il compratore deve comunicare, in tempo utile, al venditore tutte le informazioni riguardanti il trasporto: nome della nave, consegna in banchina o in rada, punto di caricaione, data di consegna, etc.). Nel caso di negligenza da parte del compratore nel comunicare tali informazioni, si ha il passaggio prematuro del rischio in capo al compratore stesso non all'imbarco ma allo scadere della data contrattuale di consegna. Parimenti accade nei casi in cui la nave ritardi o, per vari motivi, non prenda a bordo la merce e di ciò il compratore non <u>dia</u> notizia in tempo utile al venditore. Il compratore informa il venditore su ogni <u>regolamentazione</u> specifica (compreso il <u>dual</u> use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione. Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

FOB

Free on Board

(Franco a bordo) porto
d'imbarco convenuto

Il venditore effettua la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto, nei tempi convenuti.

Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti. Nel caso in cui il compratore non adempia in modo appropriato a designare la nave (ad esempio: nave non idonea o non pronta a caricare alla data e al tempo fissati nel contratto di compravendita), si crea il presupposto dell'impedimento grave (per il venditore), che potrebbe condurre alla rescissione del contratto di vendita.

In caso di ritardato arrivo della nave, ove di tale ritardo il venditore non venga tempestivamente informato, per negligenza del compratore, quest'ultimo dovrà assumersene le spese (deposito, guardianaggio, conservazione, etc.) e le conseguenze (eventuale perimento della cosa). Tuttavia, anche in queste circostanze, il venditore mantiene l'obbligo di consegnare la merce a bordo nave, con il conseguente obbligo di custodia della merce fino a che tale consegna non viene eseguita.

La clausola FOB, anche in considerazione delle possibili sorprese legate ai diversi usi portuali (circa, ad esempio, l'addebito delle spese di caricamento), viene considerata una clausola piuttosto rischiosa per il venditore; per il medesimo viene consigliato l'utilizzo delle clausole CFR o CIF, le quali, pur non essendo immuni da rischi, per il venditore, sembrano presentare minori margini di incertezza.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

Continua
FOB

In base a tale clausola il venditore assume la qualifica di caricatore (shipper) e deve curare le prime fasi della complessa procedura che conduce all'emissione della polizza di carico:

- presentazione da parte del venditore / caricatore della dichiarazione di imbarco alla compagnia di navigazione;
- la compagnia accetta tale dichiarazione ed emette il buono di imbarco intestato al richiedente venditore / caricatore;
- caricazione della merce a bordo nave;
- rilascio da parte della compagnia della ricevuta di bordo, avente la funzione di pre-polizza di carico ("clean on board receipt");
- stipula del contratto di trasporto da parte del compratore e rilascio allo stesso della polizza di carico ("bill of lading").

Lo stivaggio della merce spetta al compratore. In alcuni Paesi (Paesi arabi) lo stivaggio viene considerato una conseguenza logica della caricazione, con attribuzione della relativa obbligazione al venditore ("FOB stivato").

Il compratore informa il venditore su ogni regolamentazione specifica (compreso il dual use e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

CFR <u>Cost and Freight</u> (Costo e nolo) porto di destinazione convenuto	Il venditore <u>effettua</u> la consegna (PUNTO CRITICO) mettendo la merce a bordo della nave dal medesimo nominata, nel porto di caricazione convenuto, nei tempi convenuti. Il venditore sostiene tutte le spese per la messa a bordo della merce, compreso lo stivaggio. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la <u>merce</u> è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto (PUNTO DI TARIFFA). In tale ambito, riguardo al contratto <u>relativo al</u> trasporto principale, secondo numerosi commentatori, il venditore opera in nome proprio (come mandatario senza rappresentanza) per conto dell'acquirente. Come già il CPT e il <u>CIP</u> la clausola in esame presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in due punti diversi. Il compratore informa il venditore su ogni <u>regolamentazione</u> specifica (compreso il <u>dual use</u> e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione. Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.
---	---

INCOTERMS® 2010

sintesi operativa

CIF <u>Cost Insurance and Freight</u> (Costo, assicurazione e nolo) porto di destinazione convenuto	Come clausola CFR, ma il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa (minima) contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Ad esempio, le <u>Institute Cargo Clauses</u> (messe a punto dall'ILU - <u>Institute of London Underwriters</u> e dai Lloyd's di Londra) prevedono tre <u>clausolari</u>: • <u>Clausolario A</u>: copertura massima ("all risks"); • <u>Clausolario B</u>: copertura media - rischi <u>nominati</u> • <u>Clausolario C</u>: copertura minima - rischi nominati "base" In tale ambito, riguardo al contratto <u>relativo al</u> trasporto principale e al contratto di assicurazione, secondo numerosi commentatori, il venditore opera in nome proprio (come mandatario senza rappresentanza) per conto dell'acquirente. Ne consegue che: • <u>il</u> soggetto assicurato o assicurabile è il compratore; • <u>il</u> venditore opera come contraente "in nome altrui" (articolo 1890 codice civile) o "per conto altrui o per conto di chi spetta" (articolo 1891 codice civile). Per il compratore, la clausola in questione presenta gli stessi rischi segnalati per il CIP. Anche con la presente clausola se l'acquirente vuole limitare i <u>rischi</u> deve chiedere un'estensione della copertura assicurativa predisposta dal venditore, oppure, deve provvedere ad accendere una copertura a suo carico (cd. "polizza <u>contingency</u>"), che si va ad aggiungere alla copertura primaria. Il compratore informa il venditore su ogni <u>regolamentazione</u> specifica (compreso il <u>dual use</u> e la fumigazione) esistente nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione. <u>Nei rapporti con Paesi extra Ue, il venditore è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l'esportazione.</u>
---	--

REGISTRO DI CARICO / SCARICO
articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993

L'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993 afferma che:

“(....)

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

REGISTRO DI CARICO / SCARICO

articolo 50, comma 5, del DI n. 331/1993

L'articolo 38 del DI n. 331/1993, afferma che:

(.....)

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

REGISTRO DI CARICO / SCARICO
articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993

Tenuto presente quanto previsto:

- dall'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993,
 - e dall'articolo 38, comma 5, lettera a), del DL n. 331/1993,
- sul REGISTRO DI CARICO / SCARICO occorre annotare i seguenti movimenti intracomunitari di beni:
- Beni ricevuti /inviati per essere sottoposti a perizie o a operazioni di perfezionamento o a manipolazioni usuali;
 - Beni introdotti in Italia o in altro Paese Ue:
 - per essere temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni (ad esempio: attrezzi di lavoro);
 - o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; l'elenco di tali beni è riportato nelle successive 2 slide; **tra tali beni figurano gli imballaggi.**

REGISTRO DI CARICO / SCARICO

articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993

I **beni che, se importati, possono beneficiare all'AT – Ammissione Temporanea in esonero totale dai dazi** sono indicati negli articoli da 207 a 238 del RD 2015/2446.

Si tratta delle seguenti tipologie di beni:

- Mezzi di trasporto, palette, containers compresi i loro accessori e attrezzature;
- Materiali professionali;
- Materiale pedagogico o scientifico;
- Imballaggi;

REGISTRO DI CARICO / SCARICO
articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993

- Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi;
- Utensili e strumenti speciali;
- Merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove;
- Campioni;
- Mezzi di produzione sostitutivi;
- Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni;
- Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature;
- Altre merci.

CAMBIO

articolo 13 del Dpr n. 633/1972

L'articolo 13 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

“(....)

4. **Ai fini della determinazione della base imponibile** i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il **cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura**. In mancanza, il computo é effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.”.

IMPOSTA DI BOLLO

modalità applicative

Riguardo all'imposta di bollo in fattura, occorre distinguere tra le seguenti modalità applicative:

- **Fatture cartacee** (ivi compresi i PDF allegati a e-mail):
 - Contrassegno;
 - Bollo virtuale (articolo 15 del Dpr n. 642/1972)
- **Fatture elettroniche**: bollo virtuale (articolo 6 del Dm 17 giugno 2014)

IMPOSTA DI BOLLO

operazioni soggette a imposta di bollo

OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO (se di importo superiore a 77,47 euro):

- Operazioni fuori campo Iva (ai sensi degli articoli 1, 2 o 3 del Dpr n. 633/1972);
- Importi esclusi dalla base imponibile (articolo 15 del Dpr n. 633/1972);
- Operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972);
- Operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità (articoli da 7 a 7 septies del Dpr n. 633/1972);
- Operazioni a fronte di dichiarazioni d'intento (articolo 8/1/c del Dpr n. 633/1972);
- Operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972);
- Operazioni nei confronti di organismi internazionali (articolo 72 del Dpr n. 633/1972);
- Servizi internazionali (esclusi i trasporti internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci - Risoluzione 290586/78) (articolo 9 del Dpr n. 633/1972);
- Operazioni poste in essere da contribuenti minimi (contribuenti in regime di vantaggio e contribuenti in regime forfetario);
- Etc.

IMPOSTA DI BOLLO

operazioni soggette a imposta di bollo

OPERAZIONI NON SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO:

- Operazione soggette a Iva (“principio di alternatività Iva e imposta di bollo”)
- Operazioni non imponibili articolo 8/1/a e articolo 8/1/b, del Dpr n. 633/1972 (cessioni all’esportazione);
- Operazioni non imponibili articolo 41 (cessioni intracomunitarie) e 58 (cessioni interne nell’ambito di cessioni triangolari) del Dl n. 331/1993;
- Servizi di trasporto internazionale che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci - Risoluzione 290586/78) (articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633/1972);
- Etc.

IMPOSTA DI BOLLO

commento



L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarengi

Edizione di domenica 13 maggio 2018



FISCO E PATRIMONIO

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

SOCIETÀ E BILANCIO

ALTRE TEMATICHE

ACCEDI A TUTTI I CONTENUTI DI EVOLUTION INTEGRATI CON EUROCONFERENCE NEWS

[HOME](#) / [IMPOSTE INDIRETTE](#) / [L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE](#)

24 novembre 2015

L'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture

di Federica Furlani

Scarica in PDF

IMPOSTA DI BOLLO

commento

In base a quanto previsto dall'art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, **l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative.**

Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accredito riguardano pagamenti di **corrispettivi assoggettati ad Iva**, gli stessi sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Questa va invece applicata (nella **misura di 2,00 euro**) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, **emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro**; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- **fatture**, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti **riguardanti operazioni soggette ad Iva** (sia quando l'Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti **operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari) ed a **cessioni intracomunitarie di beni** (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della **cessione di prodotti editoriali**;
- per le **operazioni in reverse charge** (circolare n.37/E/06).

IMPOSTA DI BOLLO

commento

Sono invece **soggette** alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un **importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le **fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies** Dpr 633/72;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione** (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- le **fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali** (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- **esenti** (art.10 Dpr 633/72);
- **escluse** (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario** (Circolare7/E/08).

IMPOSTA DI BOLLO

commento

Per quanto riguarda le fatture che presentano **contemporaneamente** importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).

La marca da bollo, se assolta tramite **contrassegno telematico**, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale".

Se l'imposta di bollo viene assolta in **modo virtuale**, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: "**imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014**".

Come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c., l'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, anche se è prevista una **responsabilità solidale** di entrambe le parti, quindi, sia di chi emette sia di chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo.

IMPOSTA DI BOLLO

commento

Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito Iva in base all'art. 15 Dpr 633/1972.

Si precisa che, **nel caso in cui, ad esempio a causa di smarrimento, sia necessario produrre nuovamente un documento precedentemente emesso, la copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell'imposta di bollo del documento originale:** se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).

IMPOSTA DI BOLLO

sanzioni e solidarietà

IMPOSTA DI BOLLO – SANZIONI E SOLIDARIETA'

L'articolo 25 del Dpr n. 642/1972 afferma che:

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

L'articolo 22 del Dpr n. 642/1972 afferma che:

Solidarietà.

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, é esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione é accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

IMPOSTA DI BOLLO

Fatture miste

IMPOSTA DI BOLLO E FATTURE MISTE

La Risoluzione del 03/07/2001 n. 98 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Imposta di bollo - **fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni** – afferma che:

IMPOSTA DI BOLLO

Sintesi: La risoluzione fornisce i seguenti chiarimenti in materia di imposta di bollo:

- esenzione degli atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni tassativamente indicate nell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R.642/72;
- **imponibilità nel caso in cui uno o più componenti dell'intero importo corrispettivo fatturato non assoggettato ad I.V.A. superi t.150.000 (77,47 euro).**

Testo:

Il Comune di..., con la nota prot. n. 41342 del 6 ottobre 1999, ha rappresentato che sono emersi dubbi circa la corretta applicazione del D.M. 20 agosto 1992 per quanto attiene l'**imposta di bollo** sulle fatture rilasciate per vari servizi prestati con particolare riguardo ai casi di esenzione.

In particolare, nel far riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture la cui somma é inferiore a L 150.000 e per quelle in cui tutti gli importi sono già assoggettati ad I.V.A., chiede di conoscere il **trattamento tributario da riservare alle:**

a) fatture di importo superiore a L 150.000 per servizi posti fuori campo I.V.A. emesse a carico di altre Pubbliche Amministrazioni;

b) fatture di importo superiore a L 150.000, comprendenti sia servizi assoggettati ad I.V.A., sia servizi fuori campo I.V.A.

IMPOSTA DI BOLLO

Fatture miste

Al riguardo, giova tenere presente che in ordine al primo quesito l'art. 16 della tabella annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, accorda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo a favore degli atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni tassativamente indicate nella disposizione in esame.

Nell'ampia dizione "atti e documenti" é indubbio che vanno ricomprese anche le fatture oggetto del quesito, ove ne ricorrano le condizioni, per il trattamento di favore disposto dall'articolo 16 della tabella sopracitata.

In merito alla questione evidenziata al punto b) del quesito, si osserva che il beneficio di esenzione a favore delle fatture ed altri documenti di cui all'articolo 6 della tabella, riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.V.A., non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione I.V.A.

Ciò posto, si comunica che **le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad I.V.A., scontano l'imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad I.V.A., superi L 150.000 (77,47 euro).**

IMPOSTA DI BOLLO

Fattura elettronica – bollo non applicato

FATTURA ELETTRONICA – BOLLO NON APPLICATO DAL FORNITORE

La Fattura elettronica NON risolve il problema della mancata applicazione dell'imposta di bollo da parte del soggetto che emette la fattura.

Il destinatario della fattura per non incorrere nella solidarietà dell'obbligo, deve procedere a regolarizzare il documento.

Si potrebbe, ad esempio, stampare la fattura che difetta dell'imposta di bollo, apporre il contrassegno o conteggiare l'imposta ai fini del bollo virtuale e poi conservare elettronicamente la fattura cartacea regolarizzata.

IMPOSTA DI BOLLO

Fattura elettronica

L'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 afferma che l'imposta di bollo virtuale sui documenti elettronici:

- Deve essere versata con modalità telematica mediante il Modello F24;
- Tale versamento deve avvenire in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (**entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

NB: le fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo riportano l'annotazione “**bollo assolto ai sensi del decreto MEF DM 17 giugno 2014 (art. 6)**”.

Il tracciato della Fattura elettronica prevede per tale annotazione un apposito campo da valorizzare nel blocco informativo [2.1.1.6] DatiBollo:

- Bollo Virtuale
- Importo Bollo

IMPOSTA DI BOLLO

Fattura elettronica

L'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 afferma che:

“Art. 6 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

1. L'imposta di bollo sui **documenti informatici fiscalmente rilevanti** é corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. **Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.**

3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, é dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

IMPOSTA DI BOLLO

Fattura elettronica

Risoluzione del 02/12/2014 n. 106 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - **articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014**

Sintesi:

Istituzione del codice tributo "2501" per il versamento, tramite **modello "F24"**, dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014

Testo:

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai **documenti informatici** ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

IMPOSTA DI BOLLO

Fattura elettronica

L'articolo 6 del citato decreto, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, stabilisce, al comma 1, che l'imposta di bollo in argomento *"è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica."*

Il successivo comma 2 dispone, tra l'altro, che *"Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio."*

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:

"2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, con l'indicazione nel campo *"anno di riferimento"*, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *"AAAA"*.

IMPOSTA DI BOLLO

Fattura elettronica

NOTA BENE:

L'impresa che, riguardo alle **fatture cartacee**, è stata autorizzata a versare l'imposta di bollo in modo virtuale in base all'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, continua come nel passato.

Riguardo alle **fatture elettroniche** deve invece espletare la procedura di cui al DM 17 giugno 2014.

Al momento si è in attesa di un chiarimento in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate, circa il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle fatture emesse nei confronti di soggetti esteri in forma cartacea (compreso il PDF), ma caricate nello SDI allo scopo di evitare la presentazione dell'esterometro fatture emesse.

CESSIONI CON PREZZO DA DETERMINARE

Decreto del 15/11/1975 - Min. Finanze

Modalità e termini di fatturazione relativa a cessioni di beni con prezzo da determinare, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 1

Fatturazione di cessioni di beni verso corrispettivo da determinarsi.

Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo e' stato comunque determinato.

Per le cessioni di cui al precedente comma, effettuate tra le stesse parti, puo' essere emessa una sola fattura.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 6 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633, e successive modifiche e integrazioni **qualora**

anteriamente alla determinazione del prezzo siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi. Tuttavia per i pagamenti anche parziali effettuati nei confronti di uno stesso produttore agricolo nel corso di un mese, può essere emessa, entro il mese successivo, una sola fattura.

CESSIONI CON PREZZO DA DETERMINARE

Articolo 2

Mezzi di prova delle cessioni verso corrispettivo da determinarsi.

Le cessioni di cui all'articolo precedente devono risultare da annotazioni nei libri o registri previsti dall'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero dai documenti di trasporto o dagli altri idonei documenti di cui all'art. 21, quarto comma, i quali devono contenere anche il riferimento al presente decreto.

Per le cessioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 34, quarto comma, gli obblighi di cui al precedente comma devono essere adempiuti solo dall'altro contraente.

Le fatture emesse a norma dell'art. 1 devono contenere anche l'indicazione dei libri o dei registri o dei documenti previsti nel primo comma.

CESSIONI CON PREZZO DA DETERMINARE

Cessioni interne all'Italia:

- l'operazione si considera effettuata all'atto della determinazione del prezzo, salvo che anteriormente venga emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo;
- di conseguenza, prima del verificarsi di quanto previsto nel punto precedente, viene emesso DDT con riferimento al decreto 15 novembre 1975 e con indicazione delle informazioni previste dall'articolo 2 di tale decreto;

Cessioni intracomunitarie: come cessioni interne all'Italia; il modello Intra viene presentato con riferimento all'ultimo dei due momenti (spedizione merce / registrazione della fattura di vendita);

Cessioni all'esportazione: dovendo dichiarare la merce per l'esportazione, occorre emettere fattura ordinaria o fattura pro-forma, in base a un prezzo provvisorio, con successiva revisione dell'accertamento doganale. Riporto nel seguito alcuni commenti riferiti alle importazioni con prezzo da determinare.

IMPORT/EXPORT CON PREZZO DA DETERMINARE

QUESITO

La nostra tipologia di business prevede che nel momento dell'esportazione e dell'importazione il prezzo dei beni sia provvisorio, **in quanto il prezzo definitivo** verrà determinato alla fine del mese in base alla quotazione del metallo al LME, oppure anche in funzione delle analisi dei materiali effettuate sul luogo di destinazione del bene (verifica del contenuto Nickel; + è alto più il prezzo si alto). Le successive note di variazione di DEBITO o di CREDITO creano i presupposti per la revisione della Bolletta di importazione o di esportazione? Teniamo presente che normalmente i nostri beni non sono soggetti a Dazio e ai fini iva si applica il reverse charge in quanto rottami (art 74 dpr 633/72) . Inoltre è possibile eventualmente effettuare rettifiche solo per le note di Debito? e per le note di credito non effettuare nessuna revisione applicando la regola che le variazioni in diminuzione sono facoltative?

IMPORTAZIONI

Prezzo da definire

http://finanza.tiscali.it/quesitario/dettaglio_quesitario.asp?id=1250747&puntata=

Il Quesitario Numero 126 pag. 43 del 29/5/2006 | [Indietro](#)
Fattura provvisoria

Domanda

In caso di importazione di un prodotto, il cui prezzo è determinato dalla qualità della merce, come ci si può comportare per le formalità doganali? Il prezzo potrebbe subire delle variazioni dopo il controllo qualitativo in arrivo. In dogana ci si presenta con una fattura provvisoria? Poi come si definisce? Se il fornitore emette fatture definitiva le successive variazioni comportano sempre obbligatoriamente una revisione? C.N.

Risposta

Risponde Andrea Toscano

È possibile espletare le formalità doganali di importazione presentando una richiesta di definizione postuma del valore.

Per attivare questa procedura è necessario presentare una garanzia sui diritti doganali gravanti (daziato sospeso).

Definito il prezzo vengono incamerati i diritti doganali e restituita la fideiussione. È anche possibile procedere all'importazione definitiva, con pagamento dei diritti doganali calcolati sulla fattura accompagnatoria delle merci e successivamente chiedere, sulla base dell'effettivo valore delle merci, la revisione dell'accertamento. Naturalmente la prima soluzione risulta essere la più corretta e meno costosa.

ItaliaOggi7 (QUESITARIO - UE)

IMPORTAZIONI

Prezzo da determinare

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zqCSXqPdUb4J:www.utilla.it/bancadati/IMPORTAZIONI_DI_BENI_CON_PREZZO_DA_DETERMINARE-553254.aspx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it



The image shows a screenshot of the Utilla website. The header is a blue bar with the 'Utilla' logo on the left. To the right of the logo is a white search input field, followed by a 'Cerca' button and an 'Indice analitico' button. Below the header, there is a blue horizontal bar with the text 'Rivista - Sintesi articolo'. Underneath this bar, the text 'Ipsa - L'IVA - L'IVA' is displayed in blue, followed by 'Dogane' in bold black. The main title of the article, 'IMPORTAZIONI DI BENI CON PREZZO DA DETERMINARE', is shown in large blue capital letters. At the bottom, the authors 'di Sirri Massimo ; Zavatta Riccardo' are listed in a smaller grey font.

Utilla

Cerca

Indice analitico

Rivista - Sintesi articolo

Ipsa - L'IVA - L'IVA

Dogane

IMPORTAZIONI DI BENI CON PREZZO DA DETERMINARE

di Sirri Massimo ; Zavatta Riccardo

IMPORTAZIONI CON PREZZO DA DETERMINARE

Soggetti interessati

Operatori che effettuano importazioni di beni il cui prezzo va determinato successivamente allo sdoganamento.

Oggetto

Nelle importazioni con prezzo da determinare, l'operatore residente deve:

- all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio, presentare la dichiarazione doganale d'importazione
- indicare che il valore dichiarato è soggetto a successiva determinazione
- presentare la fattura "pro forma" dell'esportatore o apposita "lista valorizzata" riconducibile a tale soggetto, contenente il valore provvisorio dei beni
- definire la pratica d'importazione con la successiva presentazione della fattura "definitiva"
- prestare idonea cauzione, su richiesta della Dogana, a garanzia del pagamento dei diritti e dei tributi dovuti a titolo definitivo.

Tratto da: [L'IVA](#) N. 11/2005